

Guida normativa

settembre 2010

L'anno scolastico 2010/2011 sta iniziando nella più grave confusione. In questi ultimi mesi il Miur, pur di realizzare i tagli imposti dall'art. 64 della L. 133/2008, non ha esitato ad agire nella totale illegittimità per quanto riguarda l'affollamento delle aule, il sostegno all'handicap, le iscrizioni e il taglio delle ore nelle scuole superiori.

Pendono presso il Tar del Lazio numerosi ricorsi e nell'udienza dello scorso 19 luglio il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittime le norme impugnate perché "circolari applicative di testi normativi emanati successivamente e pertanto ancora privi di efficacia e di rilievo giuridico" e ha, inoltre, sospeso le norme riguardanti il taglio delle ore delle classi intermedie degli istituti Tecnici e Professionali perché carenti del prescritto parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Dopo il successo dello sciopero degli scrutini, che ha dimostrato una volontà di lotta tutt'altro che esaurita, se vogliamo continuare a contrastare il progetto di dismissione della Scuola pubblica e del nostro lavoro, dobbiamo anche rifiutarci di collaborare dentro le nostre scuole all'occultamento dei danni che si stanno già producendo in questa "scuola della miseria" attraverso i tagli di posti di lavoro, classi, materie e orario; la costituzione di cattedre con orario superiore a quello d'obbligo; l'espulsione dei precari; l'aumento sconsiderato degli alunni per classe; la cancellazione dei diritti dei disabili.

Come consueto con questa Guida cerchiamo di fornire - a chi vorrà utilizzarli - alcuni strumenti essenziali per opporsi a questa "scuola della miseria", a partire dalla quotidiana necessità di resistere a un uso dell'"Autonomia" che rischia solo di far degenerare il clima dentro le scuole (con Ds e Dsga che si credono i padroni delle ferriere) innescando anche una suicida competizione tra le scuole.

Fin dai primi giorni di settembre le delibere degli Organi collegiali e la contrattazione d'istituto dovranno definire, una molteplicità di aspetti relativi agli obblighi di lavoro e alle modalità di utilizzazione di docenti e Ata in rapporto al Pof. Le Rsu, nel pieno rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e delle volontà emerse nelle assemblee dei lavoratori, dovrebbero giungere a contratti d'istituto in cui siano chiaramente definiti, esplicitati e condivisi - dal personale Ata e docente - i criteri relativi a: organizzazione del lavoro; articolazione dell'orario; attività aggiuntive; garanzie del personale (accesso agli atti, assegnazioni, ordini di servizio, permessi, ecc.). Troverete nelle pagine seguenti il frutto delle nostre riflessioni e delle nostre esperienze sui temi più importanti.

Come già negli scorsi anni, le sedi locali Cobas sono disponibili ad intervenire, nelle situazioni in cui dovessero riscontrarsi abusi o atteggiamenti vessatori, a supporto e tutela dei singoli lavoratori, delle Rsu o degli Organi collegiali ... buon anno scolastico

Indice

Gli Organi collegiali come strumenti di partecipazione, pag. 3

Gli obblighi di lavoro, cosa siamo effettivamente tenuti a fare:

- personale Ata, pag. 5

- personale docente, pag. 6

L'assegnazione e l'utilizzazione del personale:

- personale Ata, pag. 8

- personale docente, pag.8

Definire la flessibilità nell'attività di insegnamento, pag. 10

Le attività aggiuntive da retribuire col Fis:

- personale Ata, pag. 11

- personale docente, pag. 11

I criteri per l'attribuzione degli incarichi, pag. 12

Il fondo dell'istituzione scolastica - Fis, pag. 13

Tabella per il calcolo del Fis, pag. 14

La riduzione dell'ora di lezione, pag. 15

La riduzione dell'orario del personale Ata a 35 ore, pag. 15

Gli incarichi specifici, pag. 15

Le funzioni strumentali al Pof, pag. 16

Le supplenze temporanee:

- personale docente, pag. 16

- personale Ata, pag. 18

L'edilizia scolastica, la capienza delle aule e la sicurezza antincendio, pag. 19

Gli Organi collegiali come strumenti di partecipazione

Il corretto funzionamento degli *Organi collegiali*, nonostante limiti e difetti, è l'unico presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della scuola. Il fastidio che ciò provoca a Ministri, dirigenti vari ma anche alle organizzazioni sindacali è riscontrabile nei numerosi tentativi che tentano di portare avanti per ridurne il ruolo, e al loro interno la partecipazione dei lavoratori della scuola.

Proposte di legge, fortunatamente rimaste solo sulla carta, presentate sia da parlamentari di centro-destra sia di centro-sinistra, anche col sostegno delle "organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative", che riducono la presenza dei docenti e addirittura aboliscono quella degli Ata, aboliscono il *Consiglio di classe*, limitano le competenze a compiti quasi esclusivamente di ratifica e consegnano la gestione della scuola a miriadi di accordi stipulati tra Ds e Rsu. Come più volte abbiamo già sottolineato, anche i recenti Ccnl vigenti confermano questa tendenza che tende ad espandere le *Relazioni sindacali di scuola* su aree di pertinenza del *Collegio dei docenti* e del *Consiglio di circolo o d'istituto*.

Quindi per evitare l'esautoramento di questi organi è bene avere chiaro quali sono le loro competenze definite per legge e le modalità del loro funzionamento, che non possono essere materia di contrattazione e che non possono subire illegittime invasioni di campo.

Attualmente la composizione degli Organi collegiali, le loro competenze e il funzionamento sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del DLgs 297/94 (l'attuale *Testo Unico* della normativa scolastica) e l'esperienza ci insegna che coloro che ne sottovalutano il ruolo di fatto consegnano la scuola nelle mani del dirigente scolastico e/o di gruppi che li utilizzeranno per i loro interessi.

"1) L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 2) Per la validità dell'adunanza ... è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ... In caso di parità, prevale il voto del presidente. 4) La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone" (art. 37 T.U.), non si calcolano gli astenuti (Nota Mpi 771/80).

"La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve

avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni" (art. 12 Dpr 209/87), il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta. L'ordine del giorno deve essere chiaro "senza l'uso di terminologie ambigue o improprie e di formule evasivamente generiche, è illegittima la deliberazione ... su un argomento indicato in maniera inesatta o fuorviante" (Tar Milano decisione 1058/81), o non indicato nell'odg. Solo nel caso siano presenti alla seduta tutti i componenti, e acconsentano all'unanimità, è possibile aggiungere argomenti non previsti dalla convocazione (Cons. di Stato, sez. V, 679/70; Tar Lombardia decisione 321/85).

Per il corretto funzionamento e in caso di controversie, sarà utile:

- richiedere una verbalizzazione completa di tutto quanto avviene;
- ricordare ai presenti che, essendo organi collegiali, le decisioni e le eventuali responsabilità ad esse connesse, competono a tutti coloro che abbiano approvato le proposte e non a chi lo presiede (art. 24 Dpr 3/57); pertanto bisogna fare verbalizzare il proprio voto contrario, l'astensione o una propria dichiarazione per evitare corresponsabilità;
- qualunque ordine ritenuto illegittimo non deve essere eseguito, se non dopo riconferma scritta a seguito di propria rimostanza scritta (art. 17 Dpr 3/57);
- non ottemperare a quanto richiesto dalla presidenza senza aver fatto quanto previsto nei punti precedenti;
- nel caso di ulteriori contestazioni richiedere il rispetto dell'orario previsto per la riunione (che deve sempre essere indicato nella convocazione, e dipende dal piano annuale delle attività deliberato dal *Collegio dei docenti*), e chiedere la sospensione della stessa all'ora prevista, anche se non è stato esaurito l'o.d.g. (Cm 37/76).

Gli atti del Consiglio di circolo o di Istituto vanno sempre pubblicati all'albo della scuola, tranne quelli che riguardano singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (art. 43 T.U.).

Collegio dei docenti

È riunito dal capo d'istituto tenendo conto dei tempi e del calendario deliberato dallo stesso Collegio all'interno del piano annuale delle attività, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

È composto da tutti i docenti in servizio (di ruolo, supplenti annuali e temporanei, di sostegno), è presieduto dal Ds, che designa il segretario tra i suoi collaboratori.

"Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico", quindi il 1° settembre, e pertanto deve essere messo nelle condizioni di potere assolvere a tutte le proprie funzioni senza limiti precostituiti da delibere approvate precedentemente il proprio insediamento (come invece pretenderebbero molti dirigenti scolastici); esso infatti "... costituisce un organo a formazione istantanea ed automatica, al quale non si applica, pertanto, l'istituto della prorogatio ..."

(Tar Calabria - RC, n. 121/82).
Il *Collegio dei docenti* (che può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro, soltanto però con funzione preparatoria delle deliberazioni, che spettano esclusivamente all'intero organo, Cm 274/84):

- delibera "il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive" (quindi comprensivo degli impegni di lavoro) e le sue eventuali modifiche in corso d'anno, necessarie per far fronte a nuove esigenze (art. 28 comma 4 Ccnl 2007); delibera anche il Piano annuale delle attività di aggiornamento, art. 66 Ccnl 2007.

Ricordiamo ancora una volta che questi impegni, e l'eventuale partecipazione o assistenza agli esami, costituiscono tutti gli *Obblighi di lavoro* (vedi pag. 5 di questa Guida) oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola (Nota Mpi n.1972/80; Tar Lazio - Latina sent. n. 359/84; Cons. di Stato - sez. VI sent. n. 173/87). Eventuali impegni che travalichino gli obblighi contrattuali sono da retribuire come attività aggiuntive con il *Fondo dell'istituzione scolastica* (vedi pag. 13 di questa Guida);

- stabilisce i criteri per programmare gli obblighi relativi alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione (art. 29 comma 3 lett. b Ccnl 2007);

- propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti sulla base dei quali delibererà il *Consiglio di circolo o d'istituto* (art. 29 comma 4 Ccnl 2007);

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. Cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.

Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

- elabora il *Piano dell'Offerta Formativa – Pof*, previsto dall'art. 3 del Dpr 275/99.

- formula proposte sulla formazione e l'assegnazione delle classi e sull'orario delle lezioni;

- delibera sulla divisione dell'anno scolastico in due o tre periodi, tranne che nelle scuole elementari dove sono previsti i quadrimestri (art. 2 Om 110/1999);

- valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica; programma e attua le iniziative per il sostegno; esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni;

- nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati programma attività di sostegno o integrazione a favore di tali alunni;

- adotta i libri di testo, sentiti i *Consigli di interclasse o di classe*, e sceglie i sussidi didattici;

- elegge i collaboratori del preside. La questione sta però creando delle controversie relative alle competenze del dirigente scolastico e del ruolo dei cosiddetti "collaboratori" da lui scelti ai sensi dell'art. 34 Ccnl 2007;

- elegge il *Comitato di valutazione del servizio dei docenti*;

- determina il numero, i criteri di attribuzione e i destinatari delle *Funzioni strumentali al Pof* (vedi pag. 16);

- approva, per gli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole (art. 7 Dpr 275/99);

- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Consiglio di circolo o di istituto

Il *Consiglio* delibera:

- le attività da retribuire con il *Fondo dell'istituzione scolastica* (vedi pag. 11), acquisendo la delibera del *Collegio docenti* (art. 88 comma 1 Ccnl 2007);

- l'adozione del *Piano dell'offerta formativa – Pof* (art. 3, comma 3 del Dpr 275/99);

- l'adozione del *Regolamento interno*;

- i criteri generali: per la programmazione educativa e delle attività para-inter-extrascolastiche, per la formazione e l'assegnazione delle classi, per l'adattamento dell'orario e del calendario scolastico, per l'espletamento dei servizi amministrativi, per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (comma 4 art. 29 Ccnl 2007).

- l'eventuale collaborazione con altre scuole, la partecipazioni ad attività culturali, sportive e ricreative.

Gli atti sono immediatamente esecutivi e pertanto non sono soggetti a nessun preventivo controllo di legittimità.

Obblighi di lavoro: cosa siamo effettivamente tenuti a fare

Modalità e norme che regolano lo svolgimento delle attività

PERSONALE ATA

Il personale Ata "assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente" (art. 44 Ccnl 2007). Ai sensi degli artt. 6, 51 e 53 Ccnl 2007, tutta la materia dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività da contrattare con le Rsu.

All'inizio dell'anno scolastico il Dsga formula una proposta relativa alle attività dopo aver sentito il personale Ata. Il Ds, dopo aver verificato la congruenza di questa proposta rispetto al Pof e averla contrattata con le Rsu, la adotta.

È compito del Dsga la sua puntuale attuazione.

I compiti del personale Ata sono costituiti da:

1) attività o mansioni previste dall'area di appartenenza (tabb A e C Ccnl 2007), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l'orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l'orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L'orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

In particolari condizioni (vedi pag. 15 di questa Guida) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo nella singola scuola:

- **Orario flessibile.** Consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.

- **Orario plurisettemanale.** In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali.

Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell'orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l'accesso al fondo dell'istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le

ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.

- **Turnazione.** Consiste nell'avvicendamento del personale in modo da coprire l'intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell'arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell'anno per i turni festivi nell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Orario degli assistenti tecnici. È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.

"L'istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti" (art. 53 Ccnl 2003).

2) eventuali Attività aggiuntive (vedi pag. 11).

3) eventuali Incarichi specifici (vedi pag. 15).

Il Ccnl 2007 conferma le nuove mansioni già aggiunte dal precedente contratto. Mansioni divenute ordinarie e quindi senza alcuna retribuzione aggiuntiva. Così i due ultimi contratti, invece di riconoscere il sempre crescente aggravio di lavoro (determinato anche dalla

continua riduzione dei posti) recepiscono le modifiche previste dal comma 3 art. 35 della L. 289/2002, facendo rientrare tra le funzioni dei collaboratori scolastici: “i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione”, “l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni, e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche” e “ausilio materiale agli alunni portatori di handicap ... nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47”. Per tutte queste mansioni erano previsti in precedenza specifici compensi aggiuntivi. Questa ultima norma contrattuale non cambia, comunque, la competenza istituzionale degli Enti locali in materia di fornitura dei servizi di mensa e conseguentemente il personale delle scuole che dovesse svolgere queste attività su committenza degli Enti locali, previo accordo di scuola, dovrà ricevere la retribuzione aggiuntiva a carico degli enti locali.

PERSONALE DOCENTE

“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predisporre, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali [gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare “proposte ... tenuto conto dei ... criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto”, senza considerarle delle “eventualità”, ndr], il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze” (art. 28 comma 4 Ccnl 2007). Il piano è oggetto di informazione alle Rsu.

“I contenuti della prestazione professionale ... si definiscono ... nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa” e pertanto, “nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”, anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di Flessibilità (vedi pag. 10 di questa Guida) che ritengono opportune (art. 4 Dpr 275/1999 – Regolamento

sull'autonomia). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti!

Gli obblighi di lavoro sono articolati in:

a) Attività di insegnamento

a1) Le attività di insegnamento si svolgono, nell'ambito del calendario scolastico regionale delle lezioni, in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell'infanzia, 22 (+ 2 di programmazione) nell'elementare e 18 nella secondaria. Ore che comprendono l'eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche (art. 28 Ccnl 2007). Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso. Lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato all'Amministrazione di riportare l'orario delle cattedre entro il limite previsto dal Ccnl.

a2) ai sensi dell'art. 4 del Dpr 275/99, tra l'altro, può essere adottata:

- un'articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l'orario settimanale per 33 settimane, Dm 179/99);

- un'unità d'insegnamento non coincidente con l'ora, utilizzando la parte residua. Questo è l'unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 28 comma 7 Ccnl 2007, vedi *Riduzione ora di lezione* a pag. 15 di questa Guida, e anche il comma 5 art. 3 D.I. 234/2000 Regolamento curricula).

b) Attività funzionali all'insegnamento

L'art. 29 Ccnl 2007 prevede:

b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;

b2) in più altre 40 ore, sempre come massimo, per i consigli di classe, interclasse e intersezione.

Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e

formazione (solo se deliberato nel *Piano annuale* delle scuole, art. 66 Ccnl 2007), la preparazione delle lezioni, le correzioni, gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami, l'arrivo in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, la sorveglianza degli alunni fino all'uscita.

Inoltre su proposta del Collegio, il Consiglio d'istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all'interno del piano annuale delle attività.

c) eventuali Attività aggiuntive (vedi pag. 11)

Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell'orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all'insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal *Piano annuale delle attività* deliberato all'inizio dell'anno scolastico dal collegio dei docenti.

d) eventuali Funzioni strumentali (vedi pag. 16)

e) Supplenze temporanee (vedi anche pag. 16)

e1) scuola elementare

Nonostante l'art. 4 comma 4 del Dpr 89/2009 abbia previsto per qualunque modulo orario della scuola primaria l'eliminazione delle compresenze, successivamente l'art. 4 comma 2 del Ccnl 26/6/2009 ha ribadito nella sostanza il contenuto del comma 5 dell'art. 28 del Ccnl 2007 *"la sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino a un massimo di 5 giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto nei limiti previsti dalla contrattazione d'istituto"*, quindi previa delibera del Collegio, che modifichi il *Piano delle attività*.

e2) scuola secondaria

Per la sostituzione dei docenti assenti fino a un massimo di 15 giorni (art. 22 comma 6 L. 448/2001) possono essere destinate le ore di completamento delle cattedre con orario inferiore a 18 ore, qualora queste non siano già state impegnate per classi collaterali, recupero o integrazione (art. 28 comma 6 Ccnl 2007). Queste ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell'orario settimanale di lezione, e andrebbero definiti i criteri per la loro attribuzione dagli Organi collegiali e nella trattativa sull'utilizzazione del personale tra Ds e Rsu.

A proposito delle supplenze temporanee per assenze fino ai 15 giorni ricordiamo l'importante sentenza 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d'Appello che ha finalmente chiarito - soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale - quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l'evidente illegittimità dell'assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l'insegnante, quando non ci sono colleghi con ore a disposizione per sostituire il docente temporaneamente assente è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d'istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalla Finanziaria 2002 (L. 448/2001), proprio per garantire *"la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura"*. Garanzia ribadita anche dalla Nota Miur 14991 del 6/10/2009: *"al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo"*, e questo anche se dovessero essere esauriti gli appositi fondi come aveva già chiarito la Nota Miur 3545 del 29/4/2009.

Qui finiscono gli obblighi di lavoro

Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi Ds pensano che a giugno e settembre gli insegnanti siano in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a firmare e poi andarsene. È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico. Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant'altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori! Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato dal Collegio docenti *"per far fronte a nuove esigenze"* (comma 4 art. 28 Ccnl 2007). Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota Mpi n.1972/1980) nonché dalla giurisprudenza (sent. Tar Lazio-Latina n. 359/1984, sent. Cons. di Stato - sez. VI n. 173/1987).

Assegnazione e utilizzazione del personale

I diritti dei lavoratori, contro gli abusi di dirigenti scolastici e Dsga

Anche quest'anno, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Ccni 15/7/2010 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, ribadisce (art. 4 e art. 15) la competenza del contratto di scuola a definire i criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi. Inoltre, l'art. 6 comma 2 lett. h) e i) del Ccnl 2007 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le "modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Dsga, sentito il personale medesimo" e i "criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi", pertanto l'assegnazione e l'utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d'istituto, che naturalmente dovrà tenere conto di disponibilità o esigenze del personale.

Per quanto riguarda docenti, educatori e Ata titolari o residenti o stabilmente dimoranti a L'Aquila o nei comuni del "cratere sismico", l'art. 1 comma 10 del Ccni 15/7/2010, rimanda alla specifica integrazione al Ccni 2009 (Ccni 15 luglio 2009) che detta specifiche disposizioni per il personale interessato.

PERSONALE ATA art. 15 Ccni 15/7/2010

"L'assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d'istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, il dirigente scolastico si attiene ai seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di servizio;
- b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
- c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal Ccnl.

Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente Ccni".

PERSONALE DOCENTE art. 4 Ccni 15/7/2010

Oltre che dal contratto d'istituto, l'assegnazione alle sezioni, ai diversi insegnamenti compresi nella stessa classe di concorso, nonché l'assegnazione alle singole classi è disciplinata dall'art. 396, commi 2, lett. d), e 3 del DLgs 297/94, che ne attribuisce la competenza al capo d'istituto "sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio

di circolo o d'istituto" (art. 10 comma 4) e "delle proposte del collegio dei docenti" (art. 7 comma 2).

Scuola dell'infanzia e primaria

(art. 4 comma 1 Ccni 15/7/2010) *"le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d'istituto in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico.*

L'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell'ambito dell'organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente Ccni. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d'istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell'art. 25 del Ccdn del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del Ccdn del 21.12.2001".

(art 25 Ccdn 18/1/2001) - *"Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al Ccdn concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del Ccnl".*

Scuola secondaria

(art. 4 comma 3 Ccni 15/7/2010) *“Nella scuola secondaria di I e II grado, qualora l’istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica ... le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1 [vedi pagina precedente]. Nella definizione del contratto d’istituto, tenuto conto di quanto già previsto nell’art. 18 comma 18 del Ccni sulla mobilità sottoscritto in data 16/2/2010 [art. 18 comma 18 del Ccni 16/2/2010 “Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata al successivo 31 agosto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenza ex art. 7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto”], le parti si fanno carico di regolare le modalità di attuazione delle agevolazioni previste da norme di legge o dal presente Ccni. La continuità non può essere di per se elemento ostativo in caso di richiesta di assegnazione su diversa sede”.*

(art. 4 comma 4 Ccni 15/7/2010) *“Relativamente ai posti di arte applicata negli istituti d’arte il contratto di istituto terrà, altresì, conto delle disposizioni di cui al Dm n. 334 del 24.11.1994 [che individua le nuove classi di concorso, ndr] e l’art. 4 punto 9 dell’Om n. 332 del 9.7.1996”.*

(art. 4 punto 9 Om 332/1996 *“Nella definizione dell’organico degli insegnanti di Arte applicata deve essere assicurata la presenza di un docente per ognuno dei laboratori istituiti, a fronte del funzionamento di almeno un corso completo della sezione d’istituto d’arte cui gli stessi laboratori sono connessi; l’eventuale funzionamento di classi collaterali o di altri corsi completi della stessa sezione non comporta la costituzione di ulteriori posti di insegnamento, a meno che il numero delle ore settimanali complessive di attività di laboratorio, svolte nell’ambito della medesima sezione, comporti un impegno superiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei singoli docenti. Per quanto non previsto dal presente comma si rinvia alle istruzioni impartite con la Cm 102 del 27 marzo 1984”.*

Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado (art. 6 Ccni 15/7/2010). *“Le eventuali disponibilità orarie residue per*

l’approfondimento in materie letterarie nel tempo normale, per l’approfondimento di discipline a scelta delle scuole che determinano l’incremento orario nel tempo prolungato fino a 40 ore, nonché le ore necessarie al potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese e non assegnate nell’ambito delle operazioni di competenza dell’USP (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato), sono restituite alla disponibilità delle scuole. Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente diritto al completamento dell’orario e, successivamente, come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso”.

Altre previsioni contenute nel Ccni 15/7/2010 sono:

- nel caso di perdita di ore, *“negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l’orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. La presente normativa si applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore”* (art. 2 comma 5).

- nel caso di soppressione del posto in *“organico di fatto”* *“I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, secondo quanto disposto dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268 vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni diversamente abili, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.*

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dall’offerta formativa, fatto salvo l’obbligo della

copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

... con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l'utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.

L'impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l'impiego su classi di

concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta" (art. 5 comma 10).

Infine, visto che "la contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione ..." (art. 3 comma 4) sarà opportuno conoscere il relativo contratto decentrato regionale prima di procedere alla contrattazione d'istituto col Ds.

Definire la flessibilità nell'attività di insegnamento

Da quando è stata prevista la possibilità di retribuire la Flessibilità, la sua definizione è diventata il tormentone di tutti i contratti d'istituto. In genere i Ds cercano di limitare il concetto di flessibilità alle generali indicazioni riportate nel Ccnl e nel comma 2 dell'art. 4 del Dpr 275/99, che - per altro - sottolinea esplicitamente che: "le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:"

- l'articolazione modulare del monte ore annuale;
- la definizione di unità di insegnamento inferiori all'ora con obbligo di recupero (vedi pag. 15);
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, rispettando l'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche per gli alunni diversamente abili;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

Ma lo stesso Ministero quando ha dovuto fornire proprie indicazioni sulla flessibilità (vedi <http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/definisce/default.htm>), non ha potuto fare a meno di considerarle che degli esempi, non essendo assolutamente possibile esaurire una casistica che ogni scuola può arricchire.

Infatti, il Ministero suggerisce, "tra l'altro", che:

"I tempi dell'insegnamento possono essere infatti combinati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare

- * specifici percorsi di accoglienza, continuità, orientamento e/o riorientamento;*
- * fasi di insegnamento intensivo seguite da altre di appoggio;*
- * attività laboratoriali pluridisciplinari;*
- * diminuzione del numero delle discipline mediante la concentrazione del loro monte ore annuale in un solo quadrimestre.*

... A loro volta i gruppi di alunni possono essere articolati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare:

- * gruppi più grandi per le lezioni frontali;*

** gruppi più piccoli per le esercitazioni, il sostegno, il recupero, l'approfondimento;*

** gruppi temporanei di livello e/o di riallineamento;*

** gruppi di laboratorio;*

** gruppi per le discipline opzionali;*

** gruppi per le discipline facoltative.*

... Per affrontare le difficoltà ... Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare:

** moduli di allineamento ... indirizzati a piccoli gruppi nei quali gli allievi, oltre a proseguire il normale programma di studio, sono guidati a lavorare sulle carenze individuali;*

** discipline e attività nelle quali gli alunni possono ottimizzare l'uso delle proprie capacità;*

** moduli di passaggio da un indirizzo a un altro della scuola superiore;*

** moduli di passaggio dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale;*

** moduli di riallineamento per chi rientra nel sistema istruzione.*

Per promuovere le eccellenze ... Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare o nella quota facoltativa del curricolo:

** moduli di approfondimento per gruppi di eccellenza;*

** moduli di riorientamento per la scoperta di specifiche vocazioni;*

** discipline e attività destinate a costruire crediti formativi aggiuntivi".*

Se sono queste le attività che, "tra l'altro", il ministero riesce a suggerire allora pare una conferma a quanto sosteniamo da tempo: da sempre il lavoro docente è "flessibile". Concludendo, proprio sulla base della normativa vigente (art. 88 comma 2 lett. a Ccnl 2007, art. 4 Dpr 275/1999, D.I. 234/2000), pare ci siano tutte le condizioni per consentire agli Organi collegiali e alle Rsu di dare una definizione della flessibilità legata alle specifiche attività delle diverse scuole, senza dover sottostare alle "inflexibili" determinazioni dei Dirigenti scolastici.

Attività aggiuntive da retribuire col Fondo d'istituto

Il ruolo degli Organi Collegiali e i criteri della contrattazione d'istituto

Le attività da retribuire col *Fondo dell'istituzione Scolastica* sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione svolte esclusivamente dal personale interno alla scuola.

La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto - anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata - dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti). Tutte le attività aggiuntive sono deliberate dal Consiglio di circolo o d'istituto nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Questa delibera deve acquisire (art. 88 comma 1 Ccnl 2007) il *Piano delle attività del personale docente* e il *Piano delle attività del personale Ata*. Il Consiglio potrebbe quindi, eventualmente, rinviare al Collegio o al Ds il *Piano* per una sua rettifica, ma non può modificarlo. L'art. 88 Ccnl 2007 prevede anche che la contrattazione d'istituto possa definire compensi anche in misura forfetaria.

Il *Piano annuale delle attività* del personale docente è predisposto dal Ds e deliberato dal Collegio (art. 28 comma 4 Ccnl 2007). Il *Piano annuale delle attività del personale Ata* è invece predisposto dal Dsga, "sentito il personale Ata", e adottato dal Ds dopo essere stato oggetto di contrattazione d'istituto con le Rsu (art. 53 comma 1 Ccnl 2007). L'art. 6 comma 2 lett. m del Ccnl 2007 stabilisce che i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo e Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto sono materia di contrattazione con le Rsu (vedi *Attribuzione incarichi* alla pagina successiva).

I compensi spettanti devono essere erogati entro il 31 agosto (art. 6 comma 4 Ccnl 2007).

PERSONALE ATA

Le prestazioni aggiuntive del personale Ata, consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro determinate dal Pof, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. Pertanto sulla base del *Piano delle attività* occorre indicare, sempre nel contratto d'istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente quali ad ore. Le prestazioni

eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell'istituzione scolastica. Solo se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l'anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunemente retribuite se, per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente, non è stato possibile recuperarle. L'art. 47 Ccnl 2007 conferma l'istituto degli *Incarichi specifici* introdotto dal precedente contratto. Spetta alla contrattazione d'istituto sul *Piano delle attività* definirne numero, tipologia, modalità e criteri di attribuzione, compensi.

PERSONALE DOCENTE

L'art. 88 Ccnl 2007 precisa che "per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse ... va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell'ambito del Pof, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei progetti". Le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del Ds e retribuite col Fis. Come già previsto dall'art. 28 Ccnl 2003 anche l'art. 30 Ccnl 2007 ribadisce che le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalle norme previgenti (art. 25 del Ccnl 1999 e artt 30, 31 e 32 Ccni 1999) esse pertanto "consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento ... sono deliberate dal collegio dei docenti" (art. 25 Ccnl 1999). Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento - non forfetizzabile - è previsto per un massimo di sei ore settimanali.

Le attività funzionali all'insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili, devono superare, insieme con quelle già programmate (per i collegi e le sue articolazioni: dipartimenti, commissioni, ecc.), le 40 ore annue delle "attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti" previste dall'art. 29, comma 3, lett. a del Ccnl 2007. Invece per le ore, comunque sempre deliberate dal Collegio, eventualmente eccedenti le 40 relative alle riunioni di consigli di intersezione, interclasse e classe, si accede al fondo solo se così previsto dal Consiglio d'istituto ai sensi dell'art 88 comma 2 lett. k del Ccnl 2007.

Attribuzione incarichi

Chiarezza, trasparenza e condivisione:
la Cm 243/99 e il contratto d'istituto

I criteri per l'attribuzione degli incarichi sono definiti nella contrattazione integrativa di scuola ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. m Ccnl 2007. Gli incarichi previsti sono:

- per i docenti, le *Funzioni strumentali al Pof* (vedi pag. 16): il collegio dei docenti delibera tipologia, numero, competenze e destinatari (art. 33 Ccnl 2007);

- per gli Ata, gli *Incarichi specifici* (vedi pag. 15): secondo modalità, criteri e compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività (art. 47 comma 2 Ccnl 2007);

- per tutto il personale le *Attività aggiuntive* (vedi pag. 11): delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale a tal fine acquisisce la delibera del collegio docenti (art. 88 comma 1 Ccnl 2007).

La Cm 243/99 applicativa dell'art. 30 Ccni 1999, ora trasfuso nell'art. 88 Ccnl 2007, prevede che la delibera del consiglio di circolo o di istituto contenga "i nominativi del personale docente e Ata chiamato a prestare dette attività aggiuntive", "sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante" e chiarisce che "degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica".

L'attribuzione dell'attività e del compenso, "con apposito incarico scritto", resta, ovviamente, un compito del capo d'istituto che anche in questo caso "assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali" (art. 396 DLgs 297/94) cui risulta soggetto e vincolato (vedi sentenza Tar Piemonte 131/79, e art. 25 comma 2 DLgs.165/2001).

Visto che nei collegi si parla spesso di attività e non dell'individuazione di coloro che devono svolgerle si corre spesso il rischio che qualche dirigente faccia deliberare agli organi collegiali solo le attività per potere poi discrezionalmente attribuire l'incarico: è necessario non lasciare questo spazio e, come già previsto dalla Cm 243/99, impegnarci perché nelle delibere degli Organi collegiali vengano chiaramente indicati sia i nomi di coloro che sono incaricati, che i tempi previsti per lo svolgimento dei compiti e il relativo compenso.

Così facendo, tra l'altro, si semplifica notevolmente la contrattazione di istituto che diventa, almeno in parte, la ratifica di quanto deciso dagli organi collegiali.

Criteri attribuzione incarichi

Un esempio di contratto d'istituto

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale di tutto il personale docente, educativo e Ata, che si concretizza in attività collegialmente condivise nelle scelte e negli incarichi che ne derivano. Pertanto, i criteri generali per l'individuazione del personale cui attribuire incarichi aggiuntivi sono:

- la disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive. Le disponibilità saranno richieste a tutto il personale con circolare interna che indichi il tipo di incarico, l'impegno orario e il compenso relativo;
- l'equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con eccessivi incarichi sugli stessi soggetti;
- la rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità capaci di assolvere ai compiti aggiuntivi.

2. Gli incarichi per le attività da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica sono attribuiti nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli Organi Collegiali, sulla base del Piano annuale delle attività del personale docente deliberato, ai sensi dell'art. 28 comma 4 Ccnl 2007, dal Collegio dei docenti in data ... e sulla base del Piano annuale delle attività del personale Ata adottato, secondo la procedura prevista dall'art. 53 comma 1 Ccnl 2007, dal DS in data ...

3. Personale docente - Le proposte di attività, debitamente strutturate, presentate in Collegio per l'approvazione, dovranno contenere, anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni docente, e l'individuazione dell/i docente/i disponibile/i a svolgere la suddetta attività aggiuntiva.

4. Personale Ata - La proposta di Piano delle attività formulata dal Dsga - sentito il personale - dovrà contenere anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni unità di personale, e l'individuazione del personale disponibile a svolgere le attività aggiuntive.

5. Il DS attribuisce ogni incarico con una lettera che indica:

- il tipo di attività e i limiti cronologici di tale impegno;
- il compenso orario o forfettario spettante;
- le incombenze derivanti e l'eventuale delega ed ambito di responsabilità dipendenti dall'incarico attribuito;
- le modalità di certificazione degli impegni.

Le lettere d'incarico sono parte dell'informazione per le Rsu.

6. Degli incarichi conferiti è data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica.

7. Il Ds contratta con le Rsu per incarichi, non già previsti, di cui sia sorta l'esigenza nel corso dell'anno scolastico.

Fondo Istituzione Scolastica

Le risorse del fondo d'istituto sono destinate esclusivamente a retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente, educativo e Ata interno alla scuola per:

- la realizzazione del Pof e le sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e del servizio;
- la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

L'art. 88 comma 1 del Ccnl 2007 stabilisce che le risorse del fondo devono essere ripartite tenendo conto della consistenza organica del personale docente e Ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto (es. istituti comprensivi) e delle diverse tipologie di attività.

Sulle attività da retribuire delibera il Consiglio di circolo o d'istituto, che acquisisce la delibera del Collegio dei docenti (art. 88 comma 1 Ccnl 2007) e le proposte del Dsga - formulate dopo aver sentito il personale Ata - adottate dal dirigente scolastico, previa contrattazione con le Rsu (art. 53 comma 1 Ccnl 2007).

Sulla base dei criteri e delle modalità definite nella contrattazione di istituto (art. 6 comma 2 lett. m Ccnl 2007) il Ds attribuisce l'incarico. Adesso il comma 4 art. 28 Ccnl 2007 prevede esplicitamente - per quanto riguarda il personale docente - che tutti gli impegni siano conferiti in forma scritta, ma ricordiamo che già la Cm 243/99 prevedeva per tutto il personale che il capo d'istituto attribuisse con apposito incarico scritto, recante l'impegno orario previsto e il relativo compenso, le attività aggiuntive e che degli incarichi conferiti dovesse essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo della scuola. Si consiglia quindi di inserire tale procedura all'interno del contratto di scuola (vedi *Attribuzione incarichi* alla pagina precedente), tra l'altro il diritto alla conoscenza di queste delibere e degli atti conseguenti (attribuzione degli incarichi, con nominativi e corrispondenti compensi) è prevalente rispetto alle norme che tutelano la riservatezza (Tar Emilia Romagna Sez. II - sent. 820/2001; Trib. Cassino - sent. 9/3/2003; Trib. Camerino - sent. 165/2006).

Con il fondo sono retribuite, eventualmente anche in misura forfetaria, le seguenti prestazioni del personale (riportiamo il compenso orario al "lordo dipendente" da cui bisogna sottrarre, oltre l'Irpef, anche le trattenute Inpdap 8,75% e Fondo credito 0,35%):

a) la *Flessibilità* (vedi pag. 10 di questa *Guida*) organizzativa e didattica e quindi le turnazioni, forme di flessibilità dell'orario di lavoro, intensificazione lavorativa, ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, il particolare

impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica. Il compenso annuale al personale docente ed educativo che attua la flessibilità è stabilito dalla contrattazione di istituto;

b) le attività aggiuntive di insegnamento e quindi le ore svolte oltre l'orario obbligatorio con gli alunni per un massimo di 6 ore settimanali (35,00 euro), non forfetizzabili;

c) le ore aggiuntive per i corsi di recupero destinati agli alunni con debito formativo (50,00 euro);

d) le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, cioè gli impegni aggiuntivi svolti dai docenti senza la presenza degli alunni (17,50 euro);

e) le prestazioni aggiuntive del personale Ata, sia oltre l'orario che "intensificate":

- collaboratore scolastico: 12,50 diurno; 14,50 notturno o festivo, 17,00 notturno e festivo;

- assistente amministrativo ed equiparati: 14,50 diurno; 16,50 notturno o festivo; 19,00 notturno e festivo;

- coordinatore amministrativo e tecnico: 16,50 diurno; 18,50 notturno o festivo; 21,50 notturno e festivo;

- direttore servizi generali e amministrativi: 18,50 diurno; 20,50 notturno o festivo; 24,50 notturno e festivo;

f) i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di 2 unità, della cui collaborazione il Ds intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Il compenso è definito nella contrattazione di istituto con le Rsu;

g) le indennità di turno nei convitti e scuole speciali:

- personale educativo: 19,00 notturno o festivo; 37,50 notturno e festivo;

- personale Ata, solo aree A e B: 15,50 notturno o festivo; 31,50 notturno e festivo;

h) l'indennità annua di bilinguismo e di trilinguismo nelle scuole slovene, nei casi in cui non sia già erogata altra indennità in base alla normativa vigente:

- 312,50 euro per gli insegnanti elementari;

- 195,00 euro per il personale Ata solo Aree A e B;

i) il compenso spettante al personale che sostituisce il Dsga o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1 Ccnl 2007, detratto l'importo del Cia già in godimento (tabella 9 allegata al Ccnl);

j) la quota variabile dell'indennità di direzione di cui all'art. 56 Ccnl 2007 spettante al Dsga. I parametri per il calcolo sono definiti nella tabella 9 allegata al Ccnl;

k) i compensi per il personale docente, educativo ed Ata per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del Pof;

l) particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

Al Dsga possono essere corrisposti, fatta salva l'indennità di direzione, esclusivamente compensi, da non porre a carico del Fondo d'istituto (Sequenza contrattuale 25/7/2008), per

attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dall'Unione Europea, da Enti o istituzioni pubblici e privati. Nonostante dirigenti scolastici e Dsga presentino generalmente la questione avvolta da indeterminazione e incertezze, l'entità del fondo, attribuito dal Miur, è determinabile fin dal 1° settembre sulla base di semplici parametri (vedi sotto).

A queste risorse devono poi aggiungersi:

- sulla base dei relativi specifici fabbisogni comunicati dalle singole Istituzioni Scolastiche, le risorse destinate al pagamento della quota fissa dell'indennità di direzione spettante ai Dsga, i compensi per indennità di bi/trilinguismo solo per le scuole di lingua slovena (nell'ipotesi in cui per gli stessi fini non sia già erogata un'altra indennità), i compensi per l'indennità di lavoro notturno e/o festivo solo per convitti, educandati e scuole speciali;
- i finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e tutte le somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati, comprese le famiglie cui potrà essere richiesto un contributo per le attività integrative (peraltro già previste fin dal 1924 col Regio Decreto 965 che però ne imponeva l'assoluta e totale gratuità!);
- il finanziamento previsto dalla L. 440/97
- il finanziamento per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 Ccnl 2007).

Infine, nonostante nel nuovo Ccnl non sia più prevista la specifica disposizione già contenuta nel comma 4 art. 83 Ccnl 2003, sindacati firmatari e Aran concordano sul fatto che rientrino nel fondo d'istituto anche le somme eventualmente non spese nel precedente esercizio finanziario.

Così, con uno Stato che garantisce una sempre più ridotta "dotazione finanziaria essenziale" (art. 21 L. 59/97), le scuole, dipendendo sempre più dalle "realità e dagli Enti Locali", vedranno accrescersi le diseguaglianze territoriali e la segmentazione della struttura sociale (come già drammaticamente accade in Francia e Inghilterra), contro le quali un'eventuale "assegnazione perequativa" appare soltanto come un intervento cosmetico.

La ricchezza, distribuita in maniera così disomogenea sul territorio nazionale, finirà per privilegiare ulteriormente chi già privilegiato lo è, visto che lo Stato rinuncia a farsi garante di imparzialità e a rivestire il ruolo di responsabile ultimo della qualità del sistema formativo. In più con un "dirigente scolastico che attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà sul territorio" (art. 3 Dpr 275/99) la scuola marcerà a più velocità: avanti gli istituti guidati da dirigenti influenti sugli amministratori e aiutati da famiglie altrettanto influenti, dietro scuole che "aprendosi" verso un territorio difficile si trasformeranno in ricettacolo dei problemi del quartiere. I difetti della situazione attuale, piuttosto che essere combattuti assurgono a paradigma della scuola futura.

Fondo d'istituto per l'a.s. 2010/2011

La differenza tra le cifre che riportiamo nello schema e quelle previste dall'art. 85 comma 2 Ccnl 2007 è determinata dal fatto che l'art. 85 indica cifre "al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione" mentre le Tabelle allegate allo stesso Ccnl, relative ai compensi a carico del fondo d'istituto, indicano cifre al "lordo dipendente". Pertanto, rispetto alle cifre previste dall'art. 85 sono già dedotti gli oneri relativi all'*Inpdap* "Stato" (24,20%) e all'*Irap* (8,50%). Per ottenere il compenso netto spettante a ogni lavoratore bisogna poi sottrarre ai compensi determinati in base alle Tabelle contrattuali la quota *Inpdap* "dipendente" (8,75%) e il Fondo credito (0,35%) e quindi la massima aliquota *Irpef* applicata al singolo dipendente.

PROVENIENZA RISORSE	CALCOLO	TOTALE
Ccnl 2007 - art. 85 c. 2		
	3.056,52	
	per n. ... sedi organico diritto	=
	604,37	
	per n. ... docenti e Ata org. dir.	=
solo negli Istituti 2° grado	645,82	
	per n. ... docenti organico dir.	=
Ccnl 2007 - art. 6 c. 2 lett. I		
Compensi relativi a eventuali ulteriori finanziamenti		=
Somme eventualmente non spese nei precenti anni scolastici		=

NB dal numero dei docenti sono esclusi gli insegnanti di religione; nella scuola superiore il numero di docenti di sostegno da considerare è quello ottenuto moltiplicando i posti attribuiti per un coefficiente dato dal rapporto tra i totali nazionali dell'organico di diritto e dell'organico di fatto dell'a.s. 2010/2011 (per l'a.s. 2008/2009 il coefficiente è stato 0,46)

Riduzione dell'ora di lezione

1. Per motivi estranei alla didattica

L'art. 28 comma 8 del Ccnl 2007 riconferma la Cm 243/79 che già prevedeva che "non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione" e la Cm 192/80 che ha consentito di ridurre tutte le ore di lezione. La responsabilità delle riduzioni è demandata ai "competenti organi della scuola" con le seguenti competenze:

- il Consiglio di circolo o d'istituto indica "i criteri generali relativi ... all'adattamento dell'orario delle lezioni ... alle condizioni ambientali" (art. 10 comma 4 T.U.), tenendo conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell'assenza della mensa o di altre particolari situazioni.

- il Collegio dei docenti avanza proposte "per la formulazione dell'orario delle lezioni ... tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto" (art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando l'aspetto didattico della situazione, se, ad esempio, la riduzione consente comunque il raggiungimento degli obiettivi indicati nel pof

- il Consiglio di circolo o d'istituto assume la relativa delibera (art. 28 comma 8 Ccnl 2007).

- al dirigente compete la "formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti" (art. 396 comma 2 lettera d T.U.). In tal caso, al personale docente non può essere richiesto alcun recupero di frazioni orarie.

Alcuni dirigenti però, appigliandosi all'art. 3, c. 5 del D.l. 234/2000 *Regolamento dei curricoli dell'autonomia*, sostengono che "debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo", ma questo argomento non ha fondamento perché il *Regolamento* tratta di sperimentazioni didattiche che nulla hanno a che fare con la riduzione per motivi estranei alla didattica. Se qualche dirigente persevera con questa interpretazione, i docenti che ricevono un ordine di servizio che prevedesse il recupero, devono opporre formale "Rimostranza scritta" (art. 17 Dpr 3/57) e quindi attivare il contenzioso contattando la sede Cobas più vicina. Già diversi giudici ci hanno dato ragione.

2. Per altre ragioni

In questo caso "qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti" (art. 28 comma 7 Ccnl 2007). Il Collegio, che può prevedere la riduzione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare il recupero coerentemente alle finalità stesse della modifica, certo non può destinare le frazioni residue per risparmiare sulle supplenze.

Personale Ata

La riduzione dell'orario a 35 ore

Il personale che può fruire della riduzione dell'orario settimanale da 36 a 35 ore è individuato nella contrattazione d'istituto sulla base dell'art. 55 comma 2 Ccnl 2007, che lo prevede per:

a) tutto il personale di istituzioni educative, o aziende agrarie, o scuole che hanno un orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana;

b) il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni, secondo la definizione di turnazione dell'art. 53 comma 2 lett. c Ccnl 2007;

c) il personale che opera secondo un orario con significative oscillazioni rispetto alle ordinarie 6 ore di servizio (è ordinario l'orario di 6 ore continuative antimeridiane, art. 51 Ccnl 2007) o con un orario flessibile (anticipo o posticipo di entrata e uscita anche con orario distribuito in cinque giornate lavorative, art. 53 comma 2 lett. a Ccnl 2007).

In base al comma 2 art. 55 Ccnl 2007, è la contrattazione di istituto che definisce numero, tipologia, "significatività" dell'oscillazione e quant'altro necessario ad individuare il personale Ata che può fruire della riduzione dell'orario settimanale in base ai suddetti criteri.

Quindi, in conclusione:

- se nella scuola si verifica la condizione a) tutto il personale Ata ha diritto alla riduzione di orario;

- se nella scuola si verificano le condizioni b) e/o c) la contrattazione di scuola individuerà il personale Ata che ha diritto alla riduzione.

Gli incarichi specifici

Le risorse precedentemente destinate alle funzioni aggiuntive sono ora utilizzate per compensare "incarichi specifici che ... comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori" e "compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa ...".

Per i collaboratori scolastici sono previsti: assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni con handicap e primo soccorso. Il numero e la tipologia di questi incarichi devono essere individuati nel *Piano delle attività* (art. 47 Ccnl 2007). L'attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto con le Rsu. È opportuno che la Rsu chieda al Ds l'informazione preventiva sul piano delle attività del personale Ata e ne discuta in una assemblea con il personale prima di iniziare la trattativa.

Funzioni strumentali al Pof

L'art. 33 Ccnl 2007 ha confermato l'istituto delle *Funzioni strumentali al Pof*. Il Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari di queste funzioni. In caso di concorrenza tra più aspiranti il Collegio procede all'elezione a scrutinio segreto. I compensi sono decisi dalla contrattazione tra Rsu e dirigente. Le risorse per retribuire tali funzioni sono attribuite direttamente alla scuola. Non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento. Nel caso in cui il Collegio non attivi queste funzioni nell'anno di assegnazione delle relative risorse, si potranno utilizzare le stesse somme nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalità. Tenendo conto che tutti i docenti sono strumentali alla realizzazione del Pof e al fine di depotenziare il sempre possibile uso discriminatorio di queste funzioni, il collegio deve riappropriarsi del suo ruolo di programmazione e gestione delle attività organizzativo-didattiche indicando un numero massiccio di funzioni strumentali e contestualmente il monte ore corrispondente, in modo che la Rsu possa procedere allo stesso trattamento economico a parità di ore.

Supplenze temporanee

PERSONALE DOCENTE

La norma di riferimento per quanto riguarda le supplenze temporanee rimane ancora l'art. 1 comma 78 della L. 662/1996 (*"I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica"*) che successivamente è stata ribadita dal comma 10 art. 4 della L. 124/1999 (*"Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime"*). Infine è intervenuto anche l'art. 22 comma 6 della L. 448/2001 stabilendo che *"le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni"*.

Quindi, a partire da questi punti di riferimento cerchiamo di chiarire quale sia la situazione attuale.

Innanzitutto, come si vede, nessuna norma prevede – come invece sostengono troppi dirigenti - che per

assenze inferiori ai 16 giorni nelle scuole medie e superiori oppure ai 6 giorni nelle elementari (art. 28 comma 5 Ccnl 2007), sia vietato conferire la supplenza, bensì che è obbligatorio conferirle superati questi limiti.

Per altro, come ha perfino ribadito la Corte dei Conti (Sez. III Centrale d'Appello, Sent. 59/2004) nonché lo stesso Miur (Nota 14991 del 6/10/2009), diventa necessario conferire la supplenza anche per periodi inferiori a questi limiti quando non è possibile provvedere alla copertura di assenze attraverso le uniche legittime (legittime proprio perché esplicitamente previste dalle norme vigenti) modalità diverse dal conferimento della supplenza, che sono solo quelle previste dal comma 78 dell'art. 1 L. 662/1996:

- flessibilità dell'organizzazione oraria, che significa "spostare" le ore di lezione da una settimana a un'altra, certo non significa far entrare dopo o far uscire prima le classi, o addirittura smembrare e/o abbinare le classi, "soluzioni" (?) che di fatto configurerebbero un'interruzione di pubblico servizio;

- sostituzione con personale già in servizio, cioè con colleghi che hanno ore a disposizione per il completamento delle 18 ore di cattedra (ore che devono essere indicate nell'orario settimanale e che non possono essere spostate senza il consenso del docente), oppure che hanno dato la propria disponibilità a "prestare ore eccedenti all'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali" (art. 70 Ccnl 1995, art. 7 Dm 13/6/2007, art. 30 Ccnl 2007).

Per quanto riguarda "i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico" nonché "il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio" e per evitare che questa definizione generale della questione si tramuti negli abusi (utilizzo compresenze, sostegno, ecc.) a cui molti capi d'istituto ci vorrebbero abituare, occorre fare qualche altra precisazione:

1) "il servizio scolastico" da assicurare non crediamo possa essere considerato alla stregua della semplice sorveglianza, ma bensì sia lo svolgimento dell'attività didattica programmata;

2) "i tempi strettamente necessari" non possono essere individuati unilateralmente dal dirigente, ma sono quelli definiti "dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto", cioè:

- "ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto" (art. 7 Dm 13/6/2007).

- "nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare

ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni” (art. 7 Dm13/6/2007).

- “qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7gg all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo [quindi anche se l'assenza è giustificata da successive certificazioni, ndr]. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha egualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile” (art. 40, c. 3 Ccnl 2007).

- nel caso in cui il titolare rientri dopo il 30 aprile, dopo essere stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico (ridotto a 90 nel caso di docenti delle classi terminali) "al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente ... è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima", e pertanto la supplenza è prorogata anche per gli scrutini e le valutazioni finali (art. 37 Ccnl 2007).

3) gli eventuali “spazi di flessibilità”, come tutta l'organizzazione dell'orario didattico, devono essere deliberati dal Collegio docenti e contrattati con le Rsu ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. h ed m Ccnl 2007.

4) per l'utilizzazione di “docenti già in servizio”, il contratto d'istituto, tra le Rsu e il Ds, potrebbe far proprio il criterio già previsto dall'Om 3/1997, e cioè la “possibilità di far ricorso a docenti, possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di abilitazione o di studio richiesto, in servizio nella scuola con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze” o disponibili a prestare ore eccedenti fino a 24.

Scuola elementare

Nonostante l'art. 4 comma 4 del Dpr 89/2009 abbia previsto per qualunque modulo orario della scuola primaria l'eliminazione delle presenze, successivamente l'art. 4 comma 2 del Ccni 15/7/2010 ha ribadito nella sostanza il contenuto del comma 5 dell'art. 28 del Ccnl 2007 “la sostituzione dei docenti di scuola

primaria assenti fino a un massimo di 5 giorni, avviene esclusivamente nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito della classe o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto nei limiti previsti dalla contrattazione d'istituto”, quindi previa delibera del Collegio, che modifichi il Piano delle attività. Prepariamo quindi i progetti di arricchimento e/o recupero e otteniamo che vengano votati in Collegio, in tal modo non vi è alcuna disponibilità oraria per supplenze (neanche all'interno del proprio modulo). Ovviamente, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del Ccnl 2007, chi non presenta i progetti è disponibile per supplenze nel plesso per l'intero monte ore di eventuale contemporaneità.

Scuola secondaria

Per la sostituzione dei docenti assenti fino a un massimo di 15 giorni (art. 22 comma 6 L. 448/2001) possono essere destinate le ore di completamento delle cattedre con orario inferiore a 18 ore, qualora queste non siano già state impegnate per classi collaterali, recupero o integrazione (art. 28 comma 6 Ccnl 2007). Queste ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell'orario settimanale di lezione, e andrebbero definiti i criteri per la loro attribuzione dagli Organi collegiali e nella trattativa sull'utilizzazione del personale tra Ds e Rsu.

A proposito delle supplenze temporanee per assenze fino ai 15 giorni ribadiamo l'importanza della sentenza 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d'Appello che ha finalmente chiarito - soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale - quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l'evidente illegittimità dell'assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l'insegnante, quando non ci sono colleghi con ore a disposizione per sostituire il docente temporaneamente assente è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d'istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalla Finanziaria 2002 (L. 448/2001), proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Garanzia ribadita anche dalla Nota Miur 14991 del 6/10/2009: “al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo”, e questo anche se dovessero essere esauriti gli appositi fondi per le supplenze, come aveva già chiarito la Nota Miur 3545 del 29/4/2009.

Inoltre l'*Utilizzazione del personale* (vedi pag. 8) è una delle materie della contrattazione decentrata d'istituto. È quindi necessario che le Rsu, tenuto conto delle esigenze del personale della scuola e delle delibere degli organi collegiali competenti, predispongano e sottoscrivano un contratto d'istituto, relativo all'utilizzazione del personale, che indichi con chiarezza i criteri e le modalità d'effettuazione delle supplenze; prevedendo anche eventuali limiti a possibili arbitrari adattamenti e/o modificazioni dell'orario, che sono realizzabili solo con un'ulteriore delibera del Collegio, che modifichi il piano delle attività (art. 28 comma 4 Ccnl 2007).

Infine, riportiamo alcuni stralci di una circolare del Provveditore di Roma (n. 153 del 13/10/1997) che riteniamo chiarificatori e che potrebbero costituire utili elementi di riferimento per il contratto d'istituto:

“... È appena il caso di ricordare che non si può ricorrere allo smembramento e/o all'abbinamento delle classi e sezioni.

...
Si fa, altresì, presente che le sostituzioni devono comunque avvenire nel rispetto del quadro orario settimanale previsto nei piani annuali di attività.

Si precisa, altresì, che gli insegnanti non debbono essere utilizzati per supplenze brevi nel giorno libero fissato dal quadro orario.

Resta inteso che anche per l'applicazione dell'art. 1, comma 78 della Legge 23/12/96, n. 662 è insostituibile il ruolo del Collegio dei docenti che ha la competenza nella definizione del piano delle attività, stante la vigenza dell'art. 41 del Ccnl [ora art. 28 Ccnl 2007, ndr].

La stipula di rapporti di lavoro a tempo determinato va effettuata prima dell'inizio della supplenza e per tutto l'effettivo periodo di assenza del docente da sostituire.

Le insegnanti in assenza obbligatoria per effetto dell'applicazione della L.1204/71 [ora DLgs 151/2001, ndr] saranno sostituite con la stipula di un unico contratto a tempo determinato per tutta la durata dell'assenza obbligatoria ...

I docenti di sostegno che, a norma dell'art. 13, sesto comma della legge 104/92, sono contitolari nelle sezioni o classi ove operano, non possono essere utilizzati per supplenze anche quando l'alunno portatore di handicap è assente giustificato ...” [in questi anni però alcuni Contratti regionali sulle utilizzazioni, sottoscritti dai sindacati concertativi, che certo non tutelano in questo modo i colleghi di sostegno, prevedono – illegittimamente – che invece ciò possa accadere. Dobbiamo opporci a questi abusi rifiutandoci di eseguire questi ordini di servizio e, eventualmente, ricorrendo contro di essi anche in sede giudiziaria, ndr].

I docenti con orario di cattedra costituito di diciotto ore settimanali di insegnamento (v. insegnanti di religione cattolica, di sostegno, etc...) non possono sostituire i colleghi assenti se non hanno dato la disponibilità ad effettuare ore di

insegnamento eccedenti l'orario di cattedra ...

Le interruzioni delle attività didattiche non previste dal calendario scolastico, ed a qualsiasi titolo verificatesi non danno luogo alla rescissione dei contratti a tempo determinato se intervengono nel periodo compreso tra l'inizio e la fine della supplenza ...”.

In ogni caso: rifiutiamoci di sostituire i colleghi nel giorno libero, fuori orario, poiché tale pratica non può comunque essere imposta e denunciemo tutte le pratiche illegali di mancata sostituzione dei colleghi e lo smistamento di alunni in altre classi.

PERSONALE ATA

Ai sensi dell'art. 6 del DM 430/2000 "i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno ... per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto".

Il comma 3 dell'art. 8 del Dm 430/2000 abroga esplicitamente la precedente disciplina sulle supplenze del personale Ata (art. 582 T.U.), quindi non esiste più nessuna durata minima dell'assenza necessaria per poter nominare il supplente. Se qualche dirigente tentasse di usare questa norma per non nominare i supplenti, flessibilizzando l'orario del restante personale, dobbiamo ricordargli che una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell'istituzione scolastica, e previa una nuova contrattazione con le Rsu.

Per altro, lo stesso art. 60 Ccnl 2007 - *Rapporto di lavoro a tempo determinato* per il personale Ata, che rinvia all'art. 40 relativo alle *Supplenze temporanee del personale docente* (vedi pag. 15), non prescrive nessun limite minimo, ma rimanda alla valutazione della concreta situazione di necessità per determinare il conferimento delle supplenze, proprio come già altre disposizioni ministeriali stabilivano: ad esempio per l'immediata sostituzione dell'unico operatore in ciascun turno (Nota prot. 20 del 2/2/2000), oppure per l'immediato conferimento di supplenze brevi di personale ausiliario nei plessi scolastici delle scuole elementari e materne, previa trattativa con le Rsu (Nota prot. 44 del 9/3/2000). La situazione di necessità certamente non può essere unilateralmente stabilita dal dirigente, e proprio per impedire eventuali ulteriori "spremiture" del personale occorre che le Rsu predispongano e sottoscrivano un contratto d'istituto, relativo all'*Utilizzazione del personale* (vedi pag. 8), che indichi con chiarezza i criteri e i tempi per le nomine dei supplenti.

A queste norme bisogna ora aggiungere la previsione “cannibalesca” dell’art. 6 del Dpr 119/2009 che prevede in alternativa al conferimento delle supplenze la possibilità di “attribuzione temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio, previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte dello stesso”. Così a fronte della riduzione del 17% del personale Ata con il conseguente aggravio di lavoro per i superstiti si prevede addirittura di peggiorare la situazione eliminando i supplenti

temporanei e sottopagando i colleghi già occupati che verrebbero retribuiti, “secondo modalità da definire nell’ambito della contrattazione di istituto” con “l’importo corrispondente al 50% delle economie realizzate dall’istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze...”.

Anche in questo caso, rifiutiamoci di sostituire i colleghi, poiché tale pratica non può comunque essere imposta.

Edilizia scolastica, capienza aule e sicurezza antincendio

In questi anni le scarsissime risorse destinate dallo Stato agli enti locali e da questi utilizzate per il patrimonio edilizio di loro pertinenza, non sono riuscite a garantire se non un parziale adeguamento degli edifici, lasciandoci, insieme agli alunni, a vivere in condizioni precarie e insicure che purtroppo si sono anche trasformate in tragedie.

Dall’interno delle nostre scuole, superando le diffidenze o peggio anche le inadempienze di qualche dirigente, dobbiamo ridare ai temi dell’edilizia e della sicurezza l’importanza che meritano. Mobilitiamoci insieme alle famiglie e agli studenti per costruire piattaforme rivendicative che impongano agli enti locali e a tutti gli altri soggetti responsabili di riprendere in seria considerazione la questione, destinando a questo problema maggiori attenzioni e risorse.

La normativa vigente

Gli indici minimi di edilizia scolastica e di funzionalità didattica previsti dal Dm Lavori Pubblici del 18/12/1975 (nel SO della GU 2/2/76 n. 29) sono ancora in vigore in quanto le norme tecniche quadro e quelle specifiche regionali non risultano ancora emesse, come previsto dall’art. 5 comma 3 L. 23/1996.

L’obiettivo della L. 23/96 sarebbe stato quello di assicurare alle strutture edilizie uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Una programmazione degli interventi per garantire:

- il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;
- la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico - monumentale;
- l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;

- l’adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all’innovazione didattica e alla sperimentazione;

- un’equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;

- la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;

- la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.

Con la stessa legge si sarebbero potuti finanziare:

- la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l’acquisto e l’eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire ad uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l’utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;

- le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

- la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;

- la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all’utilizzazione da parte della collettività.

Gli enti locali, in attuazione dell’art. 14 comma 1 lett. i della L. 142/1990, dovrebbero provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

- i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

- le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme per la sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali, ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tale fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

In sede di prima applicazione e fino all'approvazione (a tutt'oggi non avvenuta) delle specifiche norme tecniche regionali per la progettazione esecutiva degli interventi – che definiscano in particolare indici diversificati riferiti alle specificità dei centri storici e delle aree metropolitane - devono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 18 dicembre 1975, alcuni dei quali riportiamo nella seguente tabella:

	Materne	Elementari	Medie	Superiori
Superficie netta per alunno in classe per attività normali, in mq	1,80	1,80	1,80	1,96
Superficie lorda per alunno (tutti i locali e le murature), in mq	6,60/7,00	6,11/6,68	8,06/11,02	6,65/12,28
Superficie totale per alunno, in mq	25/50	18,33/20,08	21,00/27,00	22,60/26,50
Superficie lorda per classe/sezione, in mq	198/210	153/167	201,50/275,50	166/307
Altezza minima locali, in metri	3	3	3	3
Altezza palestra, in metri	--	5,40	5,40 o 7,50 se regolamentare	7,50
Area minima per la costruzione di edifici scolastici, in mq	1.500/6.750	2.295/12.550	4.050/12.600	6.620/33.900

Secondo queste disposizioni ministeriali, ogni edificio nel suo complesso ed ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di durata e di uso, malgrado gli agenti esterni normali. E queste condizioni di abitabilità debbono garantire anche l'espletamento di alcune funzioni in caso di agenti esterni anormali. Le condizioni di abitabilità possono essere raggruppate in:

- condizioni acustiche (livello sonoro, difesa dai rumori, dalla trasmissione dei suoni, dalle vibrazioni ...).
- condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria (livello termico, igrometria, difesa dal caldo e dal freddo,

dall'umidità, dalla condensazione ...).

- condizioni di sicurezza (statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, da incendi e terremoti ...).
- A ciò vanno aggiunti anche una serie di condizioni d'uso dei mezzi elementari (per esempio le finestre) e la relativa manutenzione.

Aule normali

Oltre allo spazio necessario per assicurare la funzionalità didattica delle aule determinato dalle Tabelle allegate al Dm Lavori Pubblici del 18/12/1975, esiste un altro decreto (il Decreto del ministero degli Interni 26/8/1992 - *Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*) che determina il massimo affollamento ipotizzabile nelle aule scolastiche di 26 persone.

Sono questi i provvedimenti in base ai quali dovrebbero essere rilasciati i certificati di agibilità delle scuole e che spesso invece non sono rispettati.

Quindi il limite di persone presenti in un aula sufficientemente capiente alla luce del Dm LLPP 18/12/1975, ai sensi della normativa sulla prevenzione incendi è di 26 unità, compreso il docente.

Questo limite non è però tassativo, in casi contestati sono stati espressi pareri dai Vigili del Fuoco del seguente tenore: *“il punto 5.0 [del Dm Interni 26/8/1992, ndr] prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il titolare responsabile dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione.*

D'altra parte, ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule in caso di necessità è che queste ultime dispongano di idonee uscite come prescritto al punto 5.6 del citato decreto. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle

norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purchè compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali della sicurezza ... Resta inteso che, se la definizione delle classi non corrisponde a quanto previsto negli atti progettuali depositati presso questo Comando, dovrà essere prodotta specifica dichiarazione a firma del titolare dell'attività (Presidente, Direttore, ecc.) attestante il numero di persone presenti per ogni singola aula ed il rispetto del punto 5 "Misure per l'evacuazione in caso di emergenza" dell'allegato al D.M. 26.08.1992" (Prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Area prevenzione incendi)

"Un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula" (?) con i nuovi parametri per la formazione delle classi, comincia ad ammontare, per alcuni casi, anche a 7/8 unità.

Ma, a parte questo, appare singolare che i Vigili del Fuoco consentano questa indeterminatezza. Se, infatti, un privato qualsiasi intende organizzare una mostra, un piccolo evento, una rappresentazione teatrale od una proiezione, nel caso sia previsto un affollamento massimo in contemporanea di 99 unità, si è soggetti ad una rigidissima normativa antincendio relativa ai pubblici spettacoli. Se le persone presenti in contemporanea sono 102 o 103 il limite dei 99 rimane, non è che si parla di modesto incremento numerico. Per le aule scolastiche però il limite, da 26 (ammesso che ne abbiano la capienza, quindi almeno 45 mq netti, ricordiamolo!), passa anche a oltre 30 senza che si rispettino le norme antincendio?

Tutto questo quando nel nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro - DLgs 81/2008 (che sostituisce ed integra il DLgs 626/1994) la scuola è indicata come luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto attraverso l'attivazione di "percorsi formativi interdisciplinari" (art. 11) in ogni ordine di scuola. Tutto quello che succede a scuola dovrebbe essere d'esempio per quanto succede nella vita sociale, ma quando si deve tagliare sugli organici ed espellere definitivamente i precari dalla scuola, si formano classi con un indice di affollamento intollerabile per la sicurezza.

Vediamo in ogni modo cosa dice il punto 5.6 del Decreto del Ministero dell'Interno del 26 agosto 1992 relativo alle norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica:

"5.6. Numero delle uscite.

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve

essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli [un modulo corrisponde a 60 cm, larghezza necessaria per l'esodo di una persona in sicurezza, ndr], apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi". In definitiva, secondo le norme antincendio, è possibile che in un'aula ci siano più di 26 persone previste al punto 5.0 del citato Dm, ma bisogna che il titolare responsabile dell'attività del plesso scolastico (il dirigente scolastico) sottoscriva apposita dichiarazione e, soprattutto, che ci sia un foro/porta di almeno 120 cm. di luce che si apra nel senso dell'esodo (quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25), possibilmente dotata di serramento con maniglione antipánico a norma, per consentire un sicuro esodo in caso di evacuazione.

Aule speciali

Le Tabelle da 5 ad 11 allegate al Dm 18 dicembre 1975 definiscono gli indici standard di superficie netta per alunno nelle varie tipologie di scuole (materne, elementari, medie, superiori - distinte per liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale, istituti tecnici commerciali, istituti tecnici per geometri. Questo per le attività didattiche (normali e speciali), per le attività collettive e complementari.

Per i tipi di scuole e di istituti non contemplati si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle norme per gli istituti analoghi.

Nelle medesime tabelle sono inoltre indicati il tipo e il numero dei locali, per alcuni dei quali sono fissate le dimensioni ottimali. Per esempio per il liceo classico sono previste aule di fisica e di chimica di 180 metri quadri, aule di disegno di 100 metriquadri per i licei scientifici, aule di 125 metriquadri di disegno tecnico e architettonico per gli istituti per geometri.

Questo naturalmente perché le aule speciali richiedono spazi per arredi ed attrezzature particolari.

Laboratori

I laboratori scolastici sono assimilati a luoghi produttivi (e gli allievi ai lavoratori), per cui devono rispondere ai requisiti indicati nell'art. 33 del DLgs 626/1994 (ora sostituito dal D.Lgs 81/2008): l'altezza non deve essere inferiore ai 3 ml., la cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore-allievo, ogni lavoratore-allievo deve disporre di una superficie di almeno 2 mq. È opportuno che le macchine siano disposte in modo tale da garantire un sufficiente spazio di manovra e di passaggio.

I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra oppure, se interrati o seminterrati, devono avere la deroga come previsto dall'art 8 del Dpr 303/1956, concedibile dagli Spisal, solo per provate esigenze tecnologiche legate alla lavorazione.

Nei laboratori devono essere garantite sufficienti condizioni di illuminazione e ricambio dell'aria (almeno una superficie aero/illuminante pari ad 1/10 della superficie di calpestio).

Le porte devono consentire una rapida uscita e devono aprirsi agevolmente verso le vie di esodo. In presenza di rischio di incendio o di esplosione, la larghezza minima delle porte dovrà essere pari ad almeno 1.20 metri.

Nei laboratori devono essere rigorosamente rispettate la segnaletica di sicurezza e le norme antinfortunistiche previste dal Dpr 547/1955.

Come procedere?

Ricevute le iscrizioni, i dirigenti scolastici comunicano i dati agli Uffici Scolastici Provinciali con la proposta di formazione delle classi.

La Rappresentanza Sindacale di Base (R.S.U.) dell'istituzione scolastica deve essere preventivamente informata dal dirigente (art. 6 comma 2 lett. a Ccnl 2007), l'omissione di questa informazione configura attività antisindacale come hanno già affermato diversi tribunali (ad es. Trib. Venezia decreto 19/4/2002, Trib. Ancona decreto 28/12/2004). Quindi la parola d'ordine è chiedere al dirigente di vedere i dati della formazione delle classi e conseguentemente delle cattedre, prima che li trasmetta (ed eventualmente riunire i colleghi per discutere e prendere posizione); questo anche per evitare dirigenti più realisti del re che si auto-aumentano gli alunni per classe per fare bella figura con l'Ufficio Scolastico Regionale.

È affidata ad un membro della Rsu la rappresentanza della sicurezza per i lavoratori (RIs) e quindi, già in sede formazione delle classi, si deve obiettare sull'eventuale

incongruenza alla normativa succitata della proposta di formazione delle classi/sezioni redatta dal dirigente scolastico.

Ad esempio, nella secondaria di secondo grado, secondo il Dpr 81/2009, *“la previsione del numero delle classi iniziali dovrà essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo degli alunni preiscritti, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:*

- a) domande di iscrizione presentate;
- b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
- c) serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;
- d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione” (art. 16 Dpr 81/2009).

È necessario quindi un controllo dal basso dei calcoli e delle comunicazioni del dirigente all'Usp ricordando, per altro, che lo stesso Dpr 81/2009 prevede che le dotazioni organiche siano definite anche in base *“alle caratteristiche dell'edilizia scolastica”* (art. 2) e la Cm 38/2009 ribadisce che *“continuano poi ad applicarsi le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule”*, fissate dalla su citata normativa.

Se poi il dirigente, responsabile della sicurezza come datore di lavoro, dovesse insistere e formare classi o sezioni con un numero di alunni incompatibile con la capienza dei locali a disposizione, innalzando così il livello di rischio per gli alunni e per il personale scolastico, mettendone a repentaglio la sicurezza, dovrà comunque rispettare la seguente normativa:

- ai sensi del punto 5 del Dm 26/8/1992, qualora il numero delle persone (studenti più personale) effettivamente presenti nelle aule fosse superiore all'affollamento calcolato in applicazione del Dm 18/12/1975, l'indicazione del numero di persone deve risultare da una apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del dirigente;

- ai sensi del punto 14 del Dm 26/8/1992, nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nella normativa antincendio, il dirigente scolastico può avanzare motivata richiesta di deroga corredata di grafici e della relazione di un tecnico abilitato che illustri le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare;

- ai sensi del Dpr 37/1998 e dell'art. 5 del Dm Interno

4/5/1998 l'eventuale richiesta di deroga redatta dal dirigente deve specificatamente contenere, tra l'altro:

- le disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
- la specificazione dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle suddette disposizioni, tra i quali non ci pare possono contemplarsi i Decreti per la formazione delle classi o sezioni;
- una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e delle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.

Poi ci sarebbero le azioni positive a sostegno di una maggiore consapevolezza della questione "sicurezza".

L'art. 11 del decreto DLgs 81/2008, prevede "l'inserimento in ogni attività scolastica ... di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche". Per la realizzazione di tali attività sono previsti finanziamenti ministeriali che potranno essere integrati con "risorse disponibili degli istituti".

L'inserimento nei Pof di una progettualità mirata a promuovere il coinvolgimento di docenti e allievi in percorsi che pongano al centro il tema della sicurezza, è cosa auspicata dal Testo Unico stesso.

Quindi prevedere in ogni scuola la costituzione di gruppi di lavoro tra docenti, studenti e genitori che portino avanti un monitoraggio della situazione degli spazi scolastici (fatto che potrebbe avvenire anche all'interno della didattica nelle scuole superiori, con classi coinvolte in un lavoro di rilievo e misurazione dei locali), non è certo da escludere.

Tali gruppi di lavoro, potrebbero indire assemblee aperte con i genitori, con gli enti locali proprietari, allo scopo di aprire vertenze territoriali sull'edilizia scolastica sicura, da contrapporre alla logica perversa di Tremonti/Gelmini sull'aumento degli alunni per classe.

I *Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza - Rls*, previsti dalla 626 ed eletti dal personale, dovrebbero avere un ruolo preciso in questi gruppi di lavoro, così come il Servizio di Prevenzione e Protezione - Spp.

Insomma nelle scuole ci si dovrebbe riappropriare di questi strumenti previsti dalla normativa sulla sicurezza.

I Collegi dei docenti potrebbero programmare attività sulla sicurezza: corsi di informazione/formazione retribuiti, volti proprio al controllo dal basso della sicurezza nella scuola.

Non deve passare quanto si è concretizzato in questi anni sulla questione: si parla di sicurezza, ma quando si deve praticarla effettivamente non s'investe con risorse adeguate e succedono poi tragedie.

Ad esempio, in un manuale usato per i corsi di formazione per i preposti alla sicurezza, a cura della Regione Veneto, Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (*Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*, gennaio 2006) a pag. 53 è riportato:

"Affollamento. L'eccessivo affollamento è uno stato generalizzato nelle scuole italiane. Le indicazioni contenute nei Decreti Ministeriali 331/98 e 141/99 sulla formazione delle classi non tengono infatti conto delle norme sulla prevenzione incendi per l'edilizia scolastica emanate con decreto del Ministero dell'Interno del 26/8/92. Questa situazione, non modificabile da parte del personale della scuola, dovrà essere presa in considerazione come fattore di rischio e indicata nel documento di valutazione dei rischi".

Insomma quello dell'affollamento delle aule – secondo gli enti preposti alla salute e alla sicurezza – dovrebbe essere un dato ineluttabile, un rischio calcolato, di cui tenerne conto nell'elaborazione del *Documento di Valutazione dei Rischi - Dvr* previsto dalla normativa.

Noi non possiamo rassegnarci all'ineluttabilità dei tagli alle risorse e agli organici nell'istruzione, con il peggioramento delle condizioni per fare una buona e sicura scuola.

Per noi il rischio calcolato, anche dal punto di vista educativo, non può esistere. Dobbiamo tendere al rischio zero.

Dobbiamo, con l'iniziativa di informazione e di lotta, lavorare per disapplicare le norme sulla formazione delle classi previste dalle norme vigenti. Questo per strappare numeri umani di allievi per classe e contrastare l'eccessivo affollamento per aula, primo grave problema legato alla evacuazione in caso di incendio e di pericolo.

I testi che compongono questa *Guida* sono degli estratti aggiornati della terza edizione del *Vademecum di autodifesa dalla scuola-azienda per docenti, ata, rsu*, Massari editore, 2003.

Il *Vademecum* è disponibile presso tutte le sedi locali Cobas.

Ulteriori approfondimenti e periodici aggiornamenti sugli argomenti affrontati in queste pagine su:
<http://www.cobas-scuola.it>
